



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ex art.71 D.Lgs 36/2023, di rilevanza comunitaria, in modalità telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	8
1.3 IDENTIFICAZIONE DELLE DITTE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	10
2.2 CHIARIMENTI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, ERRATA CORRIGE, RETTIFICHE NON SOSTANZIALI RELATIVE ALLA GARA.....	11
2.3 COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
4. DURATA DELL' APPALTO –REVISIONE DEI PREZZI - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	16
4.1 DURATA	16
4.2 OPZIONI.....	17
4.3 REVISIONE PREZZI.....	17
4.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	18
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	19
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	21
6.1 SELF- CLEANING.....	21
6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	22
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	23
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	23
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	24
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	25
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	26
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	27
8. AVVALIMENTO	27
9. SOPRALLUOGO.....	29
10. SUBAPPALTO	29
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE GARANZIA PROVVISORIA.....	30
12. GARANZIA PROVVISORIA	31
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	34
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	36
14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	36
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	42
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	47
16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO	

2019, n. 14.....	49
16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	50
16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	50
17. OFFERTA TECNICA	58
18. OFFERTA ECONOMICA	58
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	60
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	60
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	61
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	61
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	62
20.COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	62
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	63
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	63
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	65
24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	66
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	66
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	69
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	70
28. ACCESSO AGLI ATTI	70
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	71
30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	71

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ex art.71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, in modalità telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, per la durata di cinque anni, presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

PREMESSE

Con deliberazione N° 1132 del 03/09/2026 è stata indetta la **“Gara europea per l'affidamento del servizio di prelievo, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, per la durata di cinque anni, presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria – in seguito “G.O.M.”**, conformi alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali indicate nel capitolato speciale d'appalto, che forma parte integrante del presente disciplinare di gara, per un importo a base d'asta di euro **€ 7.027.375,00** iva esclusa.

L'affidamento in oggetto, costituito da **n. 1 Lotto unici ed indivisibili** e avverrà mediante procedura aperta, con modalità telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come codificato dal D.Lgs. n.209 del 31 dicembre 2024– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione, ai sensi dell'art. 108, co. 1 del Codice degli Appalti, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la presentazione delle offerte, gli Operatori concorrenti attesteranno la piena ed esatta conoscenza, e l'incondizionata e integrale accettazione di quanto riportato negli atti della presente procedura aperta, meglio descritti all'art. 2.1 del presente Disciplinare, che ha previsto la seguente documentazione: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico d'Appalto e relativi allegati.

La durata del presente procedimento, in aderenza ai contenuti dell'art. 17, comma 3 e dell'allegato I.3 del Codice, è prevista in 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle fattispecie previste dai commi 3, 4 e 5 del predetto allegato I.3.

Il calcolo delle tempistiche massime stimate non include un eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta e/o sospensive dovute a istanze cautelari connesse a ricorsi giurisdizionali/amministrativi.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non dar corso in qualunque momento all'aggiudicazione e/o alla successiva contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 6 del Codice, Il G.O.M. verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Il G.O.M. procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui per il singolo lotto venga presentata un'unica offerta, purché la stessa venga considerata congrua e conforme alle prescrizioni tecniche specificate all'interno del Disciplinare di Gara e nella documentazione tecnica allo stesso allegata (**Capitolato Tecnico**).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

In particolare, nel caso in cui la procedura di verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'Operatore Economico offerente, mediante accesso all' FVOE, richieda un tempo di esecuzione maggiore rispetto a quello previsto dal Codice degli Appalti, per fatti non imputabili alla Stazione Appaltante o all'Operatore Economico e tale termine prolungato diventi incompatibile con le esigenze di aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto, Il G.O.M. disporrà comunque l'aggiudicazione del Lotto oggetto della procedura.

L'aggiudicazione che sarà immediatamente efficace in virtù di quanto sancito dal D.Lgs. 36/2023, verrà effettuata previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art 99 del Codice degli Appalti.

Resta fermo l'obbligo, per il G.O.M. di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all' Operatore Economico aggiudicatario.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è il Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria [codice NUTS ITF65].

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ingegnere Alessandro Antonino Mazzacua mail: antonino.mazzacua@ospedaleri.it, il Responsabile di fase è la dott.ssa Francesca Parlono mail: francesca.parlono@ospedaleri.it nominati con deliberazione 1132 del 03/09/2026.

Si precisa inoltre che, fra le disposizioni di gara è presente la clausola che prevede la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale nel caso di affidamento della fornitura da parte del soggetto aggregatore e/o della centrale unica di committenza Regione Calabria.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma di e-procurement denominata Net4market comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e/o dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Disciplinare Telematico” nonché in tutti i documenti che menzionano l'utilizzo della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gom - www.gomrc.it), unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “Disciplinare Telematico”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario alla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazione tecniche

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma accessibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gom (in seguito: Piattaforma).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell'Allegato n. 4 “Disciplinare telematico” che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE DELLE DITTE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma e-procurement Net4market raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gom al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Disciplinare di gara telematico di gara;
- 4) Capitolato tecnico;
- 5) DGUE (strutturato in piattaforma);
- 6) Modello dichiarazione Offerta Economica;
- 7) DUVRI;
- 8) Patto di Integrità (Deliberazione n. 188 del 27.03.2024);
- 9) Planimetrie;
- 10) Atto di impegno a conferire mandato collettivo;
- 11) Dichiarazione antimafia;
- 12) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- 13) Conformità Documentale;
- 14) Dichiarazione Titolare Effettivo;

15) Elenco Personale Attualmente in Servizio;

16) Privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <http://www.gomrc.it> alla sezione “bandi di gara”.

2.2 Chiarimenti informazioni complementari, errata corrige, rettifiche non sostanziali relative alla gara

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre il termine stabilito in piattaforma.

La richiesta di chiarimento dovrà essere effettuata in via telematica, tramite l'apposita sezione **“Chiarimenti”** presente in piattaforma.

Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito e pertanto non verrà data loro alcuna risposta.

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo e con modalità diverse da quelle innanzi indicate, non saranno considerate.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte verranno formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale www.gomrc.it.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invierà automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-

bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL' APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n.254/03 e al D. Lgs. n.152/06, da effettuarsi in favore del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino- Morelli” di Reggio Calabria, con la periodicità, le modalità e le caratteristiche tecniche specifiche, indicate nel Capitolato Tecnico al quali si fa espresso rimando

Gli immobili oggetto del servizio sono:

- Presidio Ospedaliero “Riuniti”;
- Presidio Ospedaliero “Morelli”;
- Palazzina Uffici Palazzo Gangeri.

Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha preliminarmente valutato la possibilità di suddividere il presente appalto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, al fine di

favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. All'esito dell'istruttoria tecnica ed amministrativa, tale soluzione è stata ritenuta non coerente con le esigenze organizzative e funzionali del servizio e con il perseguimento del miglior interesse pubblico.

L'appalto ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti presso le diverse strutture dell'Azienda Sanitaria. Sebbene le prestazioni siano eseguite presso una pluralità di presidi, esse costituiscono un unico servizio, caratterizzato da procedure operative uniformi, da una programmazione centralizzata dei ritiri, da un sistema unitario di tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione e da un elevato grado di interdipendenza organizzativa e logistica.

La suddivisione in lotti determinerebbe una frammentazione della gestione del servizio, con la presenza di più operatori economici presso le medesime strutture sanitarie, conseguente aggravio delle attività di coordinamento e controllo da parte della Stazione Appaltante, maggiore complessità nella gestione delle emergenze e delle variazioni operative e incremento del rischio di disomogeneità nelle modalità di raccolta, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti, in un settore disciplinato dal D.P.R. n. 254/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006 che impone elevati standard di sicurezza, continuità operativa e tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

L'affidamento ad un unico operatore consente, invece, di garantire un'organizzazione logistica integrata, procedure uniformi per tutte le sedi aziendali, un unico sistema di gestione e tracciabilità dei rifiuti, un solo centro di coordinamento operativo e un unico interlocutore contrattuale responsabile dell'esecuzione del servizio, assicurando maggiore efficienza, tempestività nella gestione delle criticità, uniformità qualitativa delle prestazioni ed efficace controllo dell'esecuzione.

La scelta del lotto unico risponde, inoltre, ai principi di risultato, economicità ed efficienza di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, consentendo di conseguire significative economie di scala mediante l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta, l'impiego coordinato di personale e mezzi e la razionalizzazione delle risorse organizzative e tecnologiche.

LOTTO UNICO	PRESIDIO RIUNITI E PRESIDIO MORELLI E PALAZZINA UFFICI PALAZZO GANGERI	SERVIZIO	PREZZO SU BASE QUINQUENNALE
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI DI CUI AL D.P.R. 254/2003 PER ANNI 5	
		Servizio	5.509.946,10 €
		Manodopera	1.415.053,90 €
		Base d'asta (Servizio + Manodopera)	6.925.000,00 €
		Costi Sicurezza	102.375,00 €
		Totale 7.027.375,00 € (di cui 6.925.000,00 € servizio +manodopera e 102.375,00 € costi della sicurezza.)	

L'importo a base di gara comprende, ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi **1.415.053,90 €** escluse le opzioni e al netto dell'IVA.

I Costi della manodopera sono stati determinati utilizzando i criteri previsti dall'art. 41, comma 13, D.Lgs 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

I costi della manodopera non sono generalmente soggetti al ribasso, tuttavia, ai sensi dell'art. 41 co. 14, secondo periodo, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Non sono soggetti al ribasso gli costi per la sicurezza.

L'importo dei costi per la sicurezza anche derivanti da rischi interferenziali è pari a complessivi **102.375,00 €** come previsto dal capitolato tecnico e dal DUVRI.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei servizi deve applicare uno dei contratti di seguito indicati:

CCNL Autotrasporti merci e logistica;

CCNL Multiservizi;

CCNL Servizi e Igiene Ambientale;

individuati dalla stazione appaltante secondo i criteri stabiliti dall' allegato I.01 del Codice degli Appalti introdotto con D.Lgs. n.209/2024.

Si precisa che anche l'offerta economica dovrà essere formulata dall' Operatore Economico facendo riferimento alle tabelle ministeriali dei CCNL innanzi indicati.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata dell'appalto, nonché, la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e in conformità all'allegato I.01.

Il valore complessivo dell'appalto e base d'asta, escluse le opzioni e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari ad **7.027.375,00 €** comprensivo dei costi della sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Le attività richieste dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, secondo tutte le prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico – Prestazionale, al cui contenuto si rimanda.

4. DURATA DELL' APPALTO –REVISIONE DEI PREZZI - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.1. DURATA

La durata dell'appalto è di **n. 60 mesi (5 anni)** decorrenti, dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dagli art.17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., o dalla data di inizio del servizio se antecedente, per un importo pari ad **7.027.375,00 € IVA esclusa** e al netto delle opzioni.

Al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi –Melacrino-Morelli” è inoltre riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, in qualunque epoca, nel seguente caso:

- a) qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente oggetto analogo alla presente procedura, a condizioni economiche più favorevoli;
- b) qualora siano attivate procedure di gara e stipulati i relativi contratti di fornitura per prodotti compresi nella presente procedura da parte del Soggetto Aggregatore e/o dalle Centrali di Committenza della Regione Calabria.
- c) qualora i prezzi di aggiudicazione non risultassero allineati ad eventuali prezzi di riferimento che la l'Autorità Nazionale Anticorruzione dovesse definire in vigore del contratto

Nei precedenti casi sub a), b) e c), non si farà luogo al recesso ove l'appaltatore, qualora previsto dalla normativa di settore, acconsenta alla rinegoziazione del contratto, ai fini di allinearli con le condizioni previste dal soggetto aggregatore o più convenienti.

4.2. OPZIONI

(Opzione 1) Proroga del contratto di 12: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 prima della scadenza del contratto. L'importo complessivo corrispondente all'opzione di proroga **1.405.475,00 €** al netto dell'Iva.

(Opzione 2) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo corrispondente all'opzione di Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto è pari ad **1.405.475,00 €** al netto dell'Iva;

Importo complessivo Appalto (SERVIZIO+MANODOPERA+ COSTI SICUREZZA)	7.027.375,00 €
Importo per l'opzione di rinnovo del contratto di 12 mesi (art.120, comma 10)	1.405.475,00 €
Aumento o diminuzione del 1/5	1.405.475,00 €
Valore globale stimato dell'appalto (art. 14, comma 4)	9.838.325,00 €

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto (comprensivo delle opzioni di gara), previsto per la presente gara, ex art 14 comma 4 D.Lgs n. 36/2023, ammonta ad **9.838.325,00 €**, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge e comprensivo

4.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per

la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT dei prezzi al consumo come previsto, all'art. 60 comma 3 lettera b) del Codice degli appalti.

A contrario, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice **CPV: 90520000-8**

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

4.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Opzione di Proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ai sensi di quanto disposto dall' art 120, comma 10, del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: La stazione appaltante si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi unitari di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e conservazione dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto contrattuale. Tale revisione potrà essere attivata qualora, durante la vigenza del contratto, risultino disponibili condizioni economiche oggettivamente più favorevoli, riferite a forniture comparabili sotto il profilo tecnico e funzionale, nei seguenti casi:

- attivazione di convenzioni, accordi quadro o altri strumenti di acquisto da parte di Consip S.p.A.;
- aggiudicazione di procedure di gara da parte del Soggetto Aggregatore o delle Centrali di Committenza regionali;
- presenza di prezzi di riferimento a indicatori pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione o desumibili dal sistema NSIS, purché applicabili al medesimo ambito merceologico.

La valutazione della comparabilità sarà effettuata considerando le caratteristiche tecniche dei prodotti.

La revisione dei prezzi unitari di aggiudicazione sarà limitata alla misura strettamente necessaria ad allineare le condizioni economiche del contratto a quelle più favorevoli rilevate e non potrà in alcun caso alterare la natura complessiva dell'appalto né compromettere l'equilibrio economico della prestazione. Essa si coordina con le

eventuali variazioni quantitative nei limiti del quinto d'obbligo e non si estende automaticamente alle opzioni di rinnovo, che restano oggetto di autonoma valutazione.

Al verificarsi dei presupposti sopra indicati, la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore una proposta motivata di revisione. In caso di accordo, la modifica sarà formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo; in caso di mancato accordo, la stazione appaltante potrà esercitare il recesso, anche parziale, limitatamente alle prestazioni interessate, restando in ogni caso dovuto il pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale.

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **15 (quindici)** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete–contratto)**, l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e, segnatamente, dagli artt. 94 e 95, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF- CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE e nella Busta Amministrativa i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo** delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) **Autorizzazione Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, di cui dell'articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in corso di validità, per le categorie e le classi adeguate alla natura, alla tipologia e alla quantità dei rifiuti oggetto dell'appalto, e precisamente:

- categoria 4F o superiore - "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- categoria 5F o superiore - "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

L'iscrizione dovrà ricomprendere i codici EER relativi ai rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi oggetto del presente affidamento e indicati nel Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, è ammessa la partecipazione dell'operatore economico in possesso della sola iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5, classe F o superiore, qualora tale iscrizione ricomprenda tutti i codici EER, pericolosi e non pericolosi, relativi ai rifiuti oggetto dell'appalto e abiliti, in conformità alla citata disposizione normativa, anche allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell'affidamento, senza necessità della distinta iscrizione nella categoria 4, classe F o superiore.

L'iscrizione all'Albo dovrà permanere valida ed efficace per tutta la durata della procedura di gara e dell'eventuale rapporto contrattuale, costituendo requisito di partecipazione e di esecuzione del contratto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Per la comprova del requisito relativo all' Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la Stazione Appaltante acquisisce anche d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, inoltre, copia della predetta documentazione viene inserita dall' O.E nella

BUSTA AMMINISTRATIVA

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), e comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, aver maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto, IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita compilando il DGUE nell'apposita sezione.

La successiva verifica del requisito avverrà, in sede di comprova, con le seguenti modalità:

- a) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- c) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11, del Codice:

- a) Aver stipulato nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando, **almeno 2 (due)** contratti aventi ad oggetto il servizio di prelievo, la raccolta, il trasporto e l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari che abbiano incluso il **codice E.E.R. 18 01 03**, con aziende sanitarie pubbliche o private.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nell' nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto **7.1 lettera a)** deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- **Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto:**
 - da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- **Il requisito di capacità economico finanziaria** di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- **Il requisito dei servizi analoghi** del precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell' Albo delle Imprese Artigiane di cui al **punto 7.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei gestori ambientali di cui al punto 7.1 lettera b) dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla White list.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avalimento premiale. Il contratto di avalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico

può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore **al 20 per cento** delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al patto di integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'art. 119 del Codice degli Appalti.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del

contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel **All 15** che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente **BPER Banca S.p.A. Filiale di Reggio Calabria, Corso Garibaldi, 144 IBAN IT35 0 05387 16301 000043086561 CIN O ABI 05387 CAB 16301 C/C 43086561 SWIFT BPMOIT22;**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per **240 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d) **Riduzione del 20%** cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore possieda una o più delle seguenti certificazioni/marchi: tra quelle indicate all'allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30

dicembre 2024 recante l'attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo ANAC è calcolato con riferimento al valore massimo stimato del lotto, comprensivo della base d'asta e delle eventuali opzioni. Il versamento deve essere effettuato per il lotto per il quale l'Operatore Economico presenta offerta.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In considerazione dell'applicazione alla presente procedura dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC dovrà essere inserita dall'Operatore Economico nella sezione della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) dedicata alla "Busta Tecnica", mediante l'apposito spazio di caricamento predisposto dalla Stazione Appaltante.

Tale modalità di deposito è adottata al fine di consentire l'acquisizione preventiva della ricevuta senza interferire con le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, che, in applicazione dell'inversione procedimentale, vengono effettuate successivamente alla valutazione delle offerte. Resta fermo che il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, mediante consultazione della ricevuta depositata nella sezione dedicata della PAD e, successivamente, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). In caso di mancato deposito della ricevuta, sarà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzato all'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. L'Operatore Economico che non provveda nei termini assegnati sarà escluso dalla procedura per inammissibilità dell'offerta.

Le modalità operative per il caricamento della ricevuta nella sezione "Busta Tecnica" della PAD sono dettagliatamente disciplinate nel Disciplinare Telematico di gara, al quale si rinvia integralmente.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta - e la documentazione ove richiesto - deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata nel Disciplinare Telematico di Gara e sulla Piattaforma a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel disciplinare telematico e timing di gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per ciascun caricamento.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'allegato Disciplinare telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per **240 giorni**;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (escluse le certificazioni che vengono prodotte in lingua originale), se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **per 240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell’ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l’esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni.

I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell’apposita sezione della piattaforma gli operatori economici devono allegare i sottoelencati documenti, redatti in lingua italiana:

1. Domanda di partecipazione, eventuali dichiarazioni integrative ed eventuale procura;

2. DGUE;
3. DUVRI firmato;
4. **Eventuale** ‘Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo’;
5. **Eventuale** ‘Dichiarazione di avalimento’ più contratto di avalimento’;
6. **Eventuale** DGUE dell’ausiliaria;
7. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno al rinnovo;
8. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (Dichiarazione ex art. 106 D.Lgs. 36/2024);
9. **Eventuale** documentazione per i soggetti associati;
10. **Eventuale** atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
11. Documentazione attestante il pagamento del bollo;
12. Patto di Integrità;
13. Informazione Antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
14. Documentazione a comprova richiesta nei punti 7.1 lett. b)
15. Attestazione Conformità Documentale;
16. Iscrizione White List;
17. **Eventuale** Procura
18. **Elenco personale attualmente impiegato firmato;**
19. **Planimetrie firmate;**
20. Privacy;
21. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già

trasMESSO alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui **all’Allegato 1** “*Modello Istanza di partecipazione*”.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell’elaborazione dell’offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l’uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l’osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare, tra le altre cose i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in

forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità deliberazione di questo G.O.M. 188 del 27.03.2024;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito www.gomrc.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, dagli integrativi provinciali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali vigenti;
- assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- il possesso dei documenti autorizzativi per gli operatori addetti alla guida dei veicoli;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**white list**) istituito presso la Prefettura di competenza (che dovrà essere indicata) oppure di aver presentato la relativa domanda di rinnovo;
- di essere iscritto **all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, come previsto dal presente disciplinare;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune** con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune** con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) **se la rete è dotata di un organo comune** privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Il concorrente allega alla domanda la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata **dall'Agenzia delle Entrate tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE (come da ultimo aggiornato con [Determina n. 164 dell'11.07.2023](#) dell'AGID), come da modello strutturato in Piattaforma.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del C codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima

della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Qualora determinati i campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato”.

Si riportano di seguito le indicazioni generali per la compilazione, fermo restando che ogni concorrente dovrà implementarlo con ogni ed ulteriore dato ritenuto necessario ai fini della partecipazione alla gara secondo quanto specificatamente richiesto degli atti di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 presente disciplinare.

Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'artt. 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni rese compilando opportunamente i riquadri si intendono riferite, oltre al soggetto sottoscrittore, anche a tutti i soggetti previsti all'art. 94, co. 3, del Codice nonché indicati nella Parte II, Sez. B del DGUE.

Per tali soggetti l'operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la Sezione A.

Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 nonché indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella busta “A – Documentazione amministrativa”.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 94 lett. e) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dovrà compilare le successive sezioni e riquadri per come di seguito indicato:

- **Sezione A: Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a) del Codice)**

Compilare il punto 1), riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA e all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, riportandone tutti gli estremi, per come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.1 lett a) e b);

- **Sezione B: Capacità economica e finanziaria (articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice)**

Compilare solo la parte riguardante il punto con indicazione dei fatturati da riscontrare successivamente nella documentazione a comprova, come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.2

- **Sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)**

Compilare il punto 1b), riportando le informazioni sulle forniture effettuate tali da evincere chiaramente il possesso dei requisiti per come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, inoltre, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 commi 1, 2 e devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare

alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - 1) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - 2) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE, ovvero, di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicando i motivi ed impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- 3) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta o, in alternativa, di partecipare in più di una forma, inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 4) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente indicando il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- 5) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a sistema la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità riportate nell'Allegato **“Disciplinare telematico e timing di gara”**, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste Dal Disciplinare di Gara e dal Disciplinare Telematico e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **Relazione Tecnica**, redatta in lingua italiana, contenuta entro un massimo di 40 facciate complessive, in formato A4, utilizzando carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola. Eventuali copertine, indice e separatori non saranno computati nel limite massimo delle pagine. La Relazione Tecnica dovrà essere articolata seguendo puntualmente, nello stesso ordine e con la medesima numerazione, ciascun criterio e sub-criterio di valutazione indicato nel Capitolato Tecnico. Per ogni criterio e sub-criterio, l'operatore economico dovrà predisporre una specifica sezione chiaramente identificabile, nella quale descrivere in maniera puntuale, completa ed esaustiva le soluzioni organizzative, gestionali, tecniche e migliorative proposte. La Relazione dovrà consentire alla Commissione giudicatrice di individuare immediatamente la corrispondenza tra ciascun elemento

dell'offerta e il relativo criterio o sub-criterio di valutazione. Eventuali contenuti non riconducibili in modo chiaro a uno specifico criterio o sub-criterio potranno non essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

- 2) **Schede Tecniche, depliant illustrativi, brochure e documentazione fotografica**, da produrre in aggiunta alla Relazione Tecnica, relativi ai mezzi, alle attrezzature, ai contenitori, ai sistemi di pesatura, agli strumenti di rilevazione della radioattività, ai software gestionali e ad ogni altra dotazione tecnica proposta per l'esecuzione del servizio.

Con particolare riferimento ai contenitori destinati alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, l'operatore economico dovrà produrre, per ciascun contenitore offerto:

- la relativa scheda tecnica;
- l'eventuale brochure o depliant illustrativo;
- una riproduzione fotografica chiaramente identificabile del contenitore;
- una scheda descrittiva contenente almeno la tipologia del contenitore, il materiale di realizzazione, la capacità, le dimensioni, il sistema di chiusura, le caratteristiche di resistenza e sicurezza, la conformità alla normativa vigente, le eventuali certificazioni possedute e ogni ulteriore caratteristica tecnica utile alla valutazione dell'offerta.

Per ciascun contenitore dovrà inoltre essere espressamente indicato il codice E.E.R. (Elenco Europeo dei Rifiuti), ovvero i codici E.E.R. cui lo stesso è destinato, in modo da consentire l'immediata correlazione tra il contenitore offerto e la specifica tipologia di rifiuto per la quale viene proposto. Qualora un medesimo contenitore sia utilizzabile per più codici E.E.R., tale circostanza dovrà essere chiaramente evidenziata.

Con particolare riferimento agli automezzi destinati all'esecuzione del servizio, l'operatore economico dovrà produrre, in aggiunta alla relazione tecnica, per ciascun mezzo offerto, la relativa scheda tecnica, corredata da documentazione fotografica e dalla descrizione delle principali caratteristiche tecniche. Per ogni automezzo dovranno essere indicati almeno:

- la tipologia e la destinazione d'uso;
- le caratteristiche tecniche rilevanti ai fini del trasporto delle diverse tipologie di rifiuti;

- il numero di targa, l'anno di prima immatricolazione e la classe ambientale;
- il sistema di alimentazione (diesel, GPL, metano, ibrido, elettrico o altra tecnologia equivalente);
- il titolo di disponibilità del mezzo (proprietà, leasing, locazione, comodato o altro titolo idoneo);
- la tipologia o le tipologie di rifiuti per le quali il mezzo sarà utilizzato.

Tutta la documentazione dovrà essere organizzata in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l'immediata individuazione della corrispondenza tra i mezzi, i contenitori e le ulteriori dotazioni tecniche offerte, la relativa documentazione tecnica e gli elementi oggetto di valutazione.

- 3) **Documentazione tecnica integrativa**, da produrre in aggiunta alla Relazione Tecnica, costituita da certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, elaborati grafici, schemi organizzativi, planimetrie, cronoprogrammi, piani operativi, relazioni specialistiche e da ogni ulteriore documento ritenuto utile dall'operatore economico per comprovare le caratteristiche qualitative dell'offerta e consentire alla Commissione giudicatrice una completa valutazione degli elementi oggetto di attribuzione del punteggio.
- 4) **Documentazione, da produrre in aggiunta alla Relazione Tecnica, comprovante il possesso delle certificazioni oggetto di valutazione tabellare**, costituita da copia delle certificazioni per la quale la documentazione di gara preveda l'attribuzione di uno specifico punteggio tabellare (Capitolato Tecnico). Le certificazioni dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dovranno essere prodotte in copia conforme all'originale ovvero accompagnate da dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. **N.B La mancata produzione della documentazione comprovante il possesso delle certificazioni non comporta l'esclusione dalla procedura di gara, ma determina la non attribuzione del relativo punteggio tabellare.**
- 5) **Progetto di assorbimento**

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

- 6) La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC, ove previsto ai sensi della normativa vigente, dovrà essere caricata nell'apposita sezione dell'Offerta Tecnica denominata "Contributo ANAC", secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico. Si precisa che tale modalità di deposito è prevista esclusivamente in ragione dell'applicazione dell'inversione procedimentale disciplinata dal presente Disciplinare di Gara e non muta la natura amministrativa della documentazione prodotta. N.B. Ai sensi di quanto previsto dal relativo paragrafo del presente Disciplinare, l'eventuale mancato deposito della ricevuta nella predetta sezione dell'Offerta Tecnica non costituisce causa di esclusione dalla procedura. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio, assegnando all'operatore economico un congruo termine per l'integrazione documentale mediante il deposito della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC. L'esclusione dalla procedura sarà disposta esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico non provveda a regolarizzare la documentazione entro il termine assegnato con il soccorso istruttorio.

7) Eventuale dichiarazione limiti di accesso

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta da segretare.

1) In caso di avalimento premiale

Nella busta tecnica deve essere depositato contratto di avalimento.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta tecnica/Offerta Tecnica deve essere datata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta “DOCUMENTAZIONE TECNICA”.

SI PRECISA che il contenuto della Busta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa mandataria/capofila in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari/GEIE/ costituiti;
- dal legale rappresentante/procuratore di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento/consorzio/ GEIE, in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari/GEIE non costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante/procuratore del Consorzio, in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio stabile.

SI PRECISA, altresì, che nel caso di AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE il contenuto della Busta Tecnica di cui all'art. 16, dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
- dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi della suindicata normativa;
- dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi della suindicata normativa.

17.1 CAMPIONATURA

La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere la campionatura dei prodotti indicati per l'esecuzione del servizio (contenitori, sacchi, ecc...) qualora ritenga che la documentazione tecnica presentata dall'operatore economico non sia sufficiente per la verifica del rispetto dei requisiti minimi e/o per la valutazione e la relativa attribuzione dei punteggi tecnici. In tal caso sarà la Commissione stessa ad indicare le modalità e le tempistiche per la consegna dei prodotti oggetto di campionatura. Nell'indicazione delle tempistiche per la consegna, la Commissione non potrà attribuire un termine inferiore a cinque giorni dalla data della richiesta.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità riportate nell'Allegato “Disciplinare telematico e timing di gara”.

L' Operatore Economico provvede a compilare il **Modello dichiarazione Offerta Economica Allegato 6**, che viene Fornito dalla Stazione Appaltante indicando le informazioni di seguito elencate, a pena di esclusione:

- **Valore complessivo del servizio offerto** per il periodo a base d'asta iva esclusa (servizio +manodopera+ costi sicurezza non ribassabili);
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108 co 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;**

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti, nello specifico da tutti i componenti.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono generalmente ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto di eventuali prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare.

NOTA BENE

L'operatore Economico, oltre a depositare nella sezione **OFFERTA ECONOMICA** il **Modello dichiarazione Offerta Economica Allegato 6**, compilato secondo le modalità indicate al punto 18 e firmato con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovrà provvedere ad eseguire le operazioni sottoindicate, collegandosi alla propria area riservata, nella sezione **“OFFERTA ECONOMICA”** presente nella scheda di gara.

Più precisamente l'operatore economico dovrà eseguire le seguenti operazioni:

Inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla piattaforma all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta €” del prezzo complessivo offerto composto da: (costi del servizio + costi della manodopera) al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso.

In caso di discordanza tra i valori inseriti in piattaforma e i valori inseriti nel Modello di Offerta economica All 6, si darà prevalenza alle dichiarazioni espresse dall' Operatore Economico all' interno del form on line proposto dalla piattaforma.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire i servizi, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Si precisa che, l'importo totale non potrà superare la base d'asta prestabilita, perciò i costi aziendali per la sicurezza devono essere inclusi nel totale dell'offerta.

Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura, gli operatori economici sono invitati, nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel Disciplinare di Gara, a inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

19.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con proporzione **70/30**, ai sensi dell'art 108, co. 1 del Codice.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio Massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella contenuta nel Capitolato Tecnico, recante la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 108, co. 7 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42/70. Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto almeno 42/70 punti nella valutazione di qualità.**

La disciplina di dettaglio relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nonché alle modalità di attribuzione dei punteggi, è contenuta nel Capitolato Tecnico, al quale il presente Disciplinare rinvia espressamente. Il contenuto del predetto Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e della presente lex specialis, con il medesimo valore vincolante.

19.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un punteggio, utilizzando il metodo proporzionale.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come segue:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Coefficiente	1	0,75	0,50	0,25	0

In caso di carenza di elementi essenziali per la valutazione dell’offerta, la Commissione non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Al termine delle sedute riservate, conclusi i lavori relativi alle valutazioni tecniche, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica on-line, previa comunicazione alle Ditte ammesse, procederà:

- alla comunicazione formale dei punteggi attribuiti, rendendo pubblico l’esito delle valutazioni tecnico-qualitative dei prodotti offerti;
- all’esame delle offerte economiche attribuendo i 30 punti previsti per il prezzo, al concorrente che avrà offerto quello più basso. Agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$Pe=(Pmin/Px) *30$$

dove:

Pmin: è il prezzo complessivo più basso presentato

Px: è il prezzo dell'offerta economica in esame.

19.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$PTOT = PT+PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice (nel seguito, per brevità, Commissione) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

21.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante, nella presente procedura di gara, ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale. Con l’inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC, la cui ricevuta è contenuta nella Busta Tecnica, e, successivamente, si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.

Il RUP procede a:

- a) verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario

22.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche, relativamente al lotto di gara, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, con la collaborazione del RUP, procede all'acquisizione delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice, in successive sedute riservate, apre la documentazione, e procede all'esame, e valutazione, delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio **sull' Offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **10 giorni**.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e rende visibili i prezzi offerti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica fissata in 42/70.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, del codice, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo viene effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si precisa che il criterio matematico dei quattro quinti è utilizzato esclusivamente ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia e della conseguente attivazione del subprocedimento di verifica, mentre l'effettivo accertamento del carattere anomalo dell'offerta è rimesso alla valutazione del RUP, da svolgersi sulla base delle disposizioni di cui all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici e dei relativi allegati, avuto riguardo alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta medesima.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al

concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto dei componenti della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 33, comma 8 e 70, comma 4, lett. d) del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP unitamente al seggio di gara, istituito ad hoc, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui per il lotto sia stata presentata un'unica offerta e questa, all'esito delle valutazioni, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.gomrc.it. nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dalla stessa mediante attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con le modalità previste nel Disciplinare Telematico di Gara.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria.

Per le controversie derivanti dal contratto, è competente il foro di Reggio Calabria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per le forniture superiori al milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n.3 membri.

30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

- Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge.

- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO
“Bianchi Melacrino Morelli”



REGIONE CALABRIA



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO
“Bianchi Melacrino Morelli”



REGIONE CALABRIA